

REPUBLICCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. [REDACTED] 16
R.G. [REDACTED] 16
C.R.O.N. 6250/16
R.P. 172/16

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Vincenzo Crasto, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 e vertente

TRA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà su [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in Napoli, alla piazza Bovio n. 14, presso lo studio dell'avv. Andrea Gaudino, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

MERIDIANA FLY S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliata in Capua (C.F. [REDACTED]) alla [REDACTED] n. 9, presso lo studio di quest'ultima

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED], in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà su [REDACTED] e [REDACTED], conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di Pace, la Meridiana Fly s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., esponendo: che l'istante stipulava un contratto turistico contenuto all'interno del pacchetto "All Inclusive" per il proprio nucleo familiare avente ad oggetto un viaggio con partenza prevista in data 18 ottobre 2015 da Roma Fiumicino scalo Milano Malpensa ed arrivo alle isole Mauritius in data 19 ottobre 2015 e rientro in data 26 ottobre 2015; che il trasferimento dei passeggeri doveva venire effettuato con la Meridiana Fly s.p.a.; che in data 19 ottobre 2015, l'attore giunto all'aeroporto di Mauritius apprendeva che la propria valigia non era arrivata a destinazione; che l'istante si recava presso il locale ufficio lost & found per sporgere regolare denuncia di smarrimento; che per tutta la durata della vacanza, il bagaglio smarrito non veniva ritrovato e che pertanto l'attore ed i propri figli, restavano privi dei propri effetti personali ed

erano costretti ad acquistare i beni di prima necessità; che, in specie, Pennetti Marco non riusciva a trovare scarpine adatte al figlio più piccolo, pertanto pativa gravi disagi nel corso della vacanza.

Tanto esposto l'istante chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in € 5.000, con vittoria delle spese di lite.

Nel merito la domanda attrice è fondata, e pertanto, va accolta, per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.

La legittimazione delle parti risulta provata *per tabulas* (cfr. documenti di viaggio e tag bagagli in atti).

Va dichiarato l'inadempimento contrattuale della Meridiana Fly s.p.a., la quale ometteva di adottare le dovute cautele nel trasporto dei bagagli consegnati.

Occorre precisare che l'obbligo di trasporto dei bagagli va qualificato quale obbligazione accessoria del contratto di trasporto di persone.

Nello specifico le controversie aventi ad oggetto richieste risarcitorie effettuate nei confronti di compagnie aeree dell'Unione Europea sono disciplinate dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, all'art. 17, comma 2 e ss.

Invero, dall'istruttoria svolta ed in specie dalla deposizione del teste [REDACTED] deve desumersi l'effettivo verificarsi del fatto storico, nel luogo e nel tempo dichiarato nell'atto introduttivo ed è risultato provato che la responsabilità dell'evento dannoso è da attribuirsi alla condotta della Meridiana Fly s.p.a., la quale ometteva di adottare le dovute cautele nel trasporto del bagaglio, determinandone lo smarrimento.

E' risultato provato che l'istante ha proposto ritualmente reclamo in data 19 ottobre 2015 (cfr. documentazione in atti). Il teste indicato dalla parte attrice [REDACTED], ha riferito: *"... ricordo che avevamo insieme con mio marito, prenotato un pacchetto all inclusive con la Vera Tour comprendente un soggiorno di una settimana alle isole Mauritius dal 18.10.2015 al 26.10.2015, con volo da Roma, scalo a Milano e arrivo alle isole Mauritius con il vettore Meridiana; ... arrivati a destinazione ci rendevamo conto che dei tre bagagli imbarcati uno non ci veniva consegnato per cui sporgevamo reclamo in aeroporto; che il nostro referente della Vera Tour ... ci informava che il nostro bagaglio era stato rinvenuto a Roma Fiumicino e che non era stato imbarcato dal personale dell'aeroporto in quanto sprovvisto del biglietto che appongono sui bagagli; preciso ancora che il medesimo addetto ci assicurò che avrebbe spedito il bagaglio con il primo volo utile per le Mauritiuis, ma tengo a precisare che nonostante le ripetute sollecitazioni, il bagaglio non ci è mai stato consegnato se non al nostro rientro in Italia; preciso che nel bagaglio smarrito erano presenti gli indumenti di mio marito e di mio figlio neonato, oltre a tutto l'occorrente per l'alimentazione e l'igiene del neonato. Preciso che abbiamo dovuto ricomprare tutto l'occorrente*



sia per il papà che per il bambino, oltre ad avere trovato difficoltà nel reperire i generi alimentari per un bambino di dieci mesi, preciso che solo gli ultimi due giorni abbiamo avuto la conferma che il bagaglio non ci sarebbe stato più recapitato e che saremmo dovuti andare noi a Roma Fiumicino per il ritiro ..." (cfr. deposizione resa all'udienza del 1° aprile 2016).

Va poi rilevato che da parte convenuta non è stata fornita alcuna prova su modalità dei fatti di causa diverse da quelle descritte e pertanto, i medesimi fatti debbono essere dichiarati accertati secondo la prospettazione di parte attrice.

Va accolta la richiesta di parte attrice di risarcimento dei danni patrimoniali che vanno quantificati ai sensi dell'art. 1226 c.c., in via equitativa in € 2.200.

Pertanto, la Meridiana Fly s.p.a., in persona del legale rappresentante c.t., va condannata al pagamento della somma di € 2.200, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Vincenzo Crasto definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'inadempimento contrattuale della Meridiana Fly s.p.a. e per l'effetto la condanna la Meridiana Fly s.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di parte attrice, della somma di € 2.200, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 3) condanna la medesima parte convenuta, sempre in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi € 1.795 di cui € 160 per spese ed € 1.635 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Napoli-Barra il 26 aprile 2016.

GIUDICE DI PACE DI BARRA

Depositato in Cancelleria 29 APR. 2016

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

WWW.ASSORIMBORSI.IT